

COMUNE DI CAULONIA

STATUTO

Delibera n. 3 del 7/1/1999.

TITOLO I Principi fondamentali

Art. 1 Autonomia del Comune

1. Il Comune di Caulonia, Ente autonomo entro l'unità della Repubblica, secondo i principi della Legge e del presente Statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio del Comune, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2 Il territorio

1. Il territorio del Comune di Caulonia comprende il Capoluogo, le frazioni di Caulonia Marina, Focà, S.Nicola-Pirarelli, Ursini, Campoli-Agromastelli, e le borgate di Calatria, Popelli, Gozza, Pezzolo, Obile, Strano-Cufò, Candidati, Carrubara, Stefano, Ziia. Vengono riconosciute e valorizzate le tradizioni e le peculiarità di ogni singolo centro abitato, come momento fondamentale della storia dell'intera comunità.

Art. 3 La sede

1. La sede del Comune è nel Capoluogo, nelle frazioni possono essere distaccati Uffici e servizi comunali per il soddisfacimento di particolari esigenze della collettività ivi residente.

Art. 4 Lo stemma ed il gonfalone

1. Il Comune ha un proprio Gonfalone e un proprio Stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Il loro utilizzo viene disciplinato dall'apposito Regolamento.

Art. 5 Finalità

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, i diritti fondamentali del cittadino singolo e associato. In particolare indirizza la propria azione :

- alla tutela e valorizzazione del Patrimonio storico, Artistico e Archeologico, nonché delle tradizioni locali .
- alla valorizzazione delle risorse del territorio, rispettando e incentivando, in particolare, la tradizionale vocazione agricola e promuovendo uno sviluppo turistico che esalti e tuteli le opportunità culturali e le bellezze paesaggistiche esistenti .
- alla salvaguardia dell'ambiente.
- alla promozione di attività culturali, economiche e sociali. In questo ambito possono svilupparsi forme di collaborazione con altre Comunità Locali e con organizzazioni di cittadini emigrati.

Tali rapporti possono assumere la forma del gemellaggio.

e) A garantire l'imparzialità e la trasparenza delle Attività Amministrative. Viene incoraggiata e promossa la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche e amministrative.

f) A contrastare, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, ogni forma di violenza organizzata e mafiosa.

TITOLO II Istituti di partecipazione

Art. 6 Referendum consultivo

E' ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.

Il referendum può essere promosso :

Dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Da almeno seicento elettori del Comune.

L'iniziativa spetta al Comitato Promotore.

Sull'ammissibilità del referendum giudica il comitato dei garanti composto dal pretore Circondariale, dal Segretario Comunale e dal Difensore Civico.

Sono escluse dal Referendum le seguenti materie :

Designazioni e Nomine ;

Espropriazioni per pubblica utilità ;

Tributi e Bilancio.

Il referendum non ha luogo se gli organismi comunali competenti adottano espliciti provvedimenti che recepiscono l'oggetto del Referendum.

Il Referendum è valido se alla votazione partecipa almeno un terzo degli aventi diritto.

Il quesito sottoposto al Referendum è dichiarato accolto se ottiene la maggioranza dei voti validi.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del Referendum, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto al Referendum.

Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del Referendum , deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente soddisfacenti motivazioni, approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati.

Il regolamento determina la composizione e le funzioni del Comitato Promotore, i poteri del Comitato dei Garanti, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscritti, i tempi e lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 7 Il Difensore Civico

A tutela del cittadino e a garanzia dell'imparzialità e della correttezza amministrativa, è istituito l'Ufficio del Difensore Civico con sede nel Palazzo Municipale.

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, con votazione segreta, a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune. Se dopo due votazioni, da tenersi in distinte sedute consiliari, nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, sarà sufficiente il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Il Difensore Civico dura in carica quattro anni ed esercita le sue funzioni fino all'elezione del successore .Può essere rieletto una sola volta.

Il Difensore Civico è scelto fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio.

Non sono eleggibili :

- Coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti per la elezione a Consigliere Comunale ;
- I parenti e gli affini di secondo grado del Sindaco e degli Assessori Comunali in carica ;
- Coloro che sono stati candidati in una qualsiasi lista nelle ultime Elezioni Amministrative Comunali ;
- I Segretari di partito a livello Comunale e i Dirigenti di partito in ambito Provinciale e Regionale ;
- Coloro che ricoprono incarichi elettivi in qualsiasi Ente Locale e i membri delle USL e delle Comunità Montane.

Dal momento dell'elezione tra il Difensore Civico e il Comune non deve intercorrere nessun rapporto di natura economica, sia esso Professionale, Imprenditoriale o Commerciale.

Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per documentata inefficienza, dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

La revoca può essere richiesta da un terzo dei Consiglieri Comunali o da almeno cento cittadini elettori, con istanza motivata indirizzata al Sindaco.

Il Comune, previa Convenzione, può estendere i compiti e le funzioni del Difensore Civico ed altri Enti Pubblici operanti nel proprio territorio.

Il Difensore Civico :

- Interviene, su segnalazione dei cittadini o di propria iniziativa, presso le Autorità competenti al fine di eliminare gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Cura, a richiesta dei cittadini singoli o associati, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale.

Informa chi ha richiesto il suo intervento delle iniziative intraprese, delle risposte ottenute e dei risultati conseguiti.

Esercita le attribuzioni di cui all'art.17, commi 38 e 39, della legge 15/05/1997, n.127, con le modalità previste dal Regolamento disciplinante le adunanze consiliari.

Invia annualmente al Sindaco una relazione sull'attività svolta. Il Sindaco la trasmette al Consiglio Comunale.

Invia ogni sei mesi al Consiglio Comunale una relazione su argomenti specifici previsti dai regolamenti.

10. Fino all'istituzione del Difensore Civico, il controllo di cui al precedente comma 9, lettera D, è esercitato dal Comitato Regionale di Controllo.

Art. 8 Iniziativa popolare

E' garantito ai cittadini, singoli o associati il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione Comunale, di ottenerne un tempestivo esame e di ricevere una risposta entro 15 gg.

Richiesta che deve provenire da almeno 150 cittadini, qualora la proposta ha come oggetto :

- Modifiche Statutarie ;

- Istituzione di una Commissione di Inchiesta ;
- Proposte di deliberazione per Giunta o Consiglio Comunale.

Il Sindaco inserisce la proposta nella prima riunione utile del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale ; in ogni caso entro 40 giorni dalla presentazione.

Art. 9 Consultazione popolare

Il Consiglio Comunale prima dell'adozione di atti che interessano l'intera collettività o una singola Frazione può attivare forme di consultazione della popolazione interessata.

Il regolamento contiene forme e modalità della Consultazione Popolare.

Art. 10 Diritto all'informazione

L'Amministrazione Comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni relative alla attività da essa svolta.

L'informazione deve essere completa, esatta e tempestiva .

Tutti gli atti deliberativi dell'Ente sono consultabili presso gli Uffici Comunali.

Il diritto di informazione si esercita nei termini e con le modalità disciplinate dal regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 11 Valorizzazione delle forme associative

Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, garantisce la propria collaborazione quando le finalità di queste non contrastino con i principi fondamentali del Comune.

Tali associazioni per accedere alle diverse forme di collaborazione col Comune, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, dovranno essere inserite in un Albo Comunale delle Associazioni.

Le Associazioni possono avanzare proposte e chiedere di essere sentite dall'Amministrazione Comunale nei settori di loro competenza.

L'Amministrazione Comunale è tenuta a consultare preventivamente le Associazioni riconosciute su decisioni di una certa importanza riguardanti i settori di loro competenza.

TITOLO III Gli organi del comune

Capo 1 Gli organi di Governo del Comune

Art. 12 Organi di Governo

1. Sono organi di governo del Comune :
IL CONSIGLIO ;
LA GIUNTA ;
IL SINDACO

Spettano a tali Organi i compiti, le attribuzioni e le funzioni loro assegnati dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 13

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità locale, dalla quale viene eletto, ed esercita la funzione prioritaria di indirizzo e di controllo politico-amministrativo volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi determinati con gli atti fondamentali e nel documento programmatico, conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme dei regolamenti.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alle norme di legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei Comizi Elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 14

Le sedute del Consiglio

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone la Legge ed il presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto e con le modalità stabilite dal regolamento stesso dal Vice Sindaco ed in caso di assenza o impedimento di questo dall'Assessore più anziano.
3. Fino alla elezione del Sindaco nei casi previsti dall'art. 20 della Legge n. 81\93 le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. La prima adunanza del Consiglio deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente con avviso notificato ai Consiglieri cinque giorni liberi prima.
6. Nei casi d'urgenza con avviso notificato almeno 24 ore prima ; l'apposito regolamento disciplinerà le convocazioni d'urgenza.
7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
9. Alle sedute del Consiglio Comunale deve partecipare il Segretario Comunale o chi ne fa le veci, il quale ne redige il verbale.
10. Per la validità delle sedute, ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915, n.148 e successive modifiche ed integrazioni, occorre almeno la metà dei consiglieri assegnati.
11. Non occorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione, i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi, gli Assessori scelti tra i cittadini non facente parte del Consiglio

Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, salvo quelle per le quali la Legge o lo Statuto non prescrive

espressamente maggioranze speciali o qualificate. Per le determinazioni di cui sopra si fa esplicito riferimento alle disposizioni vigenti al momento dell'adozione del presente Statuto.

12. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale presenti al momento della votazione.

13. Le nomine che competono al Consiglio Comunale in rappresentanza del Comune presso Enti e Aziende od Istituzioni sono ispirate a criteri di trasparenza e di competenza professionale e gestionale.

14. Per tali nomine è sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi.

15. A parità di voti viene eletto il Consigliere che nelle consultazioni elettorali ha riportato il maggior numero di voti.

16. Quando debba essere comunque rappresentata la minoranza, sono nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nelle consultazioni elettorali.

17. Per le nomine da attribuire a persone non rivestenti la qualifica di consigliere comunale è richiesta la presentazione di un curriculum personale.

18. Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio, corredata dai pareri dei funzionari, previsti per legge, deve essere depositata nei modi previsti dal regolamento almeno 24 ore prima della riunione perché i Consiglieri possano prenderne visione.

19. Il Consiglio può tenere sedute aperte per audizioni di rappresentanti di Enti, Associazioni, Organizzazioni, portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, e persone singole su questioni di interesse collettivo.

20. Per esigenze particolari, il Consiglio Comunale può essere tenuto in luoghi diversi dalla Sede Comunale ; la convocazione viene disposta dal Sindaco sentito il capigruppo consiliari.

Art. 15

I Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica a seguito della loro proclamazione ed in caso di surrogazione, dopo l'adozione del relativo atto deliberativo.

2. I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

Essi sono responsabili del voto che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.

4. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di :

Esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio ;

Presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

Ottenere :

Dagli Uffici del Comune, delle Aziende ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato ;

Dal Segretario Comunale e dalla Direzione delle Aziende od Enti dipendenti dal Comune, copie di atti o documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa , entro tre giorni.

5. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate ai sensi dell'art.5, comma 1 della legge n.127 del 1997. Esse sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni.

7. Il Consigliere, che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione stessa richiedendo che sia fatta constare a verbale. Il Regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina del successore.

9. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica, ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di preferenza. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 16

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica Amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della Legge suddetta, sia emanate con Leggi ad essa successiva, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione.

3. Spetta in particolare al Consiglio stabilire quali addetti al servizio di polizia municipale, muniti della qualità di agente di pubblica sicurezza, possono portare senza licenza le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previste dal regolamento, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'Ente (art.17, comma 134, legge n.127/97).

Art. 17

I gruppi consiliari

I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi consiliari, ciascuno dei quali nomina un proprio capogruppo.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei gruppi consiliari i locali ed i servizi necessari per l'adeguato funzionamento delle loro funzioni, e per iniziative pubbliche inerenti al loro mandato.

È istituita la conferenza capigruppo i cui compiti sono demandati al Regolamento.

Art. 18

Le commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti con criterio proporzionale fra maggioranza e minoranza.

2. Il numero, la composizione, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e le modalità di elezione dei componenti delle commissioni sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Le Commissioni hanno la facoltà di avvalersi di funzionari comunali, di esperti esterni all'Amministrazione e anche di Associazioni in relazione a specifiche e complesse deliberazioni.
4. Alle Commissioni Consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
5. Il Consiglio Comunale può istituire, altresì Commissioni temporanee, speciali, o d'inchiesta per lo studio, la valutazione e l'impostazione di progetti, piani, interventi, problemi di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti.
6. Entrambe le Commissioni possono indire udienze conoscitive e confronti con i rappresentanti delle Associazioni interessate per materia di pertinenza.

Art. 19

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da numero quattro Assessori, due dei quali possono non fare parte del Consiglio Comunale purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. La nomina, la revoca, le competenze ed il funzionamento sono stabilite dalla Legge.
3. Il Sindaco provvede alla nomina della Giunta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
4. Fino a tale nomina si intendono prorogati i poteri e le funzioni della Giunta uscente.

Art. 20

Le sedute della Giunta

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, per trattare gli argomenti proposti dai singoli Assessori e dai responsabili delle aree funzionali.

Art. 21

Le competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale, quale Organo di collaborazione del Sindaco e di attuazione degli indirizzi politici del Consiglio, compie tutti gli atti amministrativi che la Legge o lo Statuto non riservino ad altri soggetti.

In particolare compete alla Giunta :

l'adozione dei regolamenti di cui agli artt.5 e6 della legge 127/97.

Riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività svolta, fungendo, tra l'altro, anche da organo propositivo e d'impulso nei confronti di quest'ultimo.

Art. 22

Il Sindaco

Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell'Amministrazione e la rappresenta.

Il Sindaco presta davanti al consiglio nella seduta d'insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Al Sindaco compete :

- rappresentare l'Ente ;
- convocare e presiedere il consiglio e la Giunta
- sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ;
- sovrintendere all'esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate al Comune, tanto dallo Stato quanto dalla Regione ;
- coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle PP.AA. ;
- provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni ;
- provvedere alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché all'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna ;
- esercitare delle ulteriori funzioni eventualmente ad esso attribuite da norme di legge e di regolamento, nonché dello Statuto.

Inoltre, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende :

- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, nonché agli adempimenti di legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica ;
- all'emanazione di atti in materia di ordine e di pubblica sicurezza, di sanità e di igiene pubblica, nell'ambito della competenza di legge e di regolamento ;
- allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

In caso di occasionale assenza o impedimento, le funzioni del Sindaco sia nella veste di Capo dell'Amministrazione che in quella di Ufficiale di Governo sono svolte, salvo diversa disposizione di legge, dal Vice Sindaco o, in assenza di questi, dall'Assessore più anziano d'età

TITOLO IV

Organi ed Uffici

Capo I

Il Segretario

Art. 23

Principi

L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Direttore Generale, ove nominato, o al Segretario Comunale che l'esercita, avvalendosi degli uffici, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il Comune assume come caratteri essenziali dell'organizzazione degli uffici i criteri dell'autonomia, della funzionalità, della professionalità e dell'imparzialità.

3. Le nomine, i compiti e le attribuzioni delle funzioni di responsabilità sono disciplinate dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art.24

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla Legge, dallo Statuto, dal regolamento o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.

2. Il Segretario generale, in mancanza del Direttore Generale, adotta gli atti di competenza dei responsabili di area o servizi che per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili alla responsabilità di detti funzionari, ovvero in caso di vacanza del posto.

3. Il Sindaco nomina il Segretario Generale scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75 dell'art.17, legge 127/97.

4. Può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta, per violazione del dovere d'ufficio.

Art.25

Vice Segretario

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.18 del presente Statuto e il Segretario Generale, può nominare un Vice Segretario con il compito di coadiuvare il Segretario Generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art.26

Unione tra Comuni

1. E' data facoltà al Comune di consorzarsi con altri Enti fino al raggiungimento dei 15.000 abitanti, anche al fine della nomina del Direttore Generale.

2. In attuazione dei principi della Legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla Legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Capo II

Gli Uffici

Art. 27

Principi strutturali

L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi, anche al fine di garantire la piena osservanza delle disposizioni della Legge 241/1990 :

Organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi ;

Analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato ;

Individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti ;

Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, nonché disciplina i rapporti fra il Direttore Generale, ove nominato, il Segretario e i responsabili degli uffici.

3. I dipendenti comunali non possono compiere attività professionali, se non debitamente autorizzati da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 28

Disciplina del personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture e l'adeguamento delle stesse alle norme di sicurezza e salute di cui alla legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.

Art. 29

Responsabilità disciplinare del personale

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ovvero un apposito regolamento, disciplinerà la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

Art. 30

Collaborazioni esterne

Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina l'eventuale ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire :

la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma ;

i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico ;

la natura privatistica del rapporto.

Capo III

I servizi pubblici

Art. 31 Obiettivi, forme di gestione

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto :

Per i servizi di gestione in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalenza capitale locale ;

b) Per gli altri servizi la comparazione, avverrà tra le gestioni in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unioni di Comuni, ovvero Consorzio.

Nell'istituzione ed organizzazione dei servizi, la cui disciplina viene demandata ai regolamenti, devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazioni, partecipazione, a tutela degli utenti.

Art. 32 Piano dei servizi

Il Consiglio approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare :l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo servizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.

L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.

La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e Consorzi, anche previo accordo di programma.

In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella Legge e nello Statuto.

A seguito delle risultanze rilevanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi, di formazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

Salvo che ciò risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell'Ente adibito a servizi per i quali sia stata prescelta la forma indiretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori e l'Ente dovrà conseguentemente ridimensionare la propria dotazione organica.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.

Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 33 Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi speciali assunti dal Comune.

Art. 34 Aziende speciali

Il Consiglio Comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni, approvati questi ultimi dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati (dal Consiglio Comunale) dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio (fuori dal proprio seno), tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di Amministrazione.

Art. 35 Istituzioni

Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano : i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidati.

Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le norme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.

Gli indirizzi da assolvere sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

Art. 36

Organi : Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di Amministrazione.

Il regolamento disciplina in numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti per i componenti la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organico. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 37

Il Presidente

Il Presidente dell'istituzione è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38

Il Direttore

Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento, egli dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 39

Nomina Consigli Amministrazione

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni nominati, dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e sulla base di documento, corredato dal curriculum di ogni candidato, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, dal Sindaco, che provvede contestualmente alla loro sostituzione sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

Art. 40

Le società per azioni

Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazioni imprenditoriali o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, e agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

Art. 41

Concessione dei servizi

1. Per la concessione dei servizi a terzi, aziende speciali, istituzioni, società per azioni, decide il Consiglio Comunale a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 42

Principio di associazionismo

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere anche mediante Commissioni o altri organismi all'uopo nominati.

TITOLO V

Finanza e contabilità

Capo I

Finanza e contabilità

Art. 43

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3. L'ordinamento della Finanza Locale è riservato alla legge.

4. La finanza del Comune è costituita da :

Imposte proprie ;

Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali ;

Tasse e diritti per servizi pubblici ;

Trasferimenti erariali ;

Trasferimenti regionali ;
Altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale ;
Risorse per investimenti ;
Altre entrate.

5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 44

Bilancio e programmazione

1. Il Comune delibera il bilancio di previsione osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall' Art. 4 del D. L.gs n° 77 del 25.02.95 e successive modifiche ed integrazioni;

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale.

Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi;

La conoscenza ai cittadini e alle associazioni dei contributi significativi e caratterizzanti del bilancio annuale è assicurata con le modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità

Art. 45

L'autonomia finanziari

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tariffario con sistemi di differenziazioni in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperiti anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini.

4. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parte di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

Art. 46

il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art.57 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiono, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la dirigenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Al Collegio dei Revisori dei Conti, tra le altre incombenze previste dalla legge e dal presente Statuto, spetta il parere obbligatorio e vincolante di legittimità e congruità sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'esercizio precedente, dell'applicazione dei parametri di deficità strutturale e di ogni altro elemento utile, (art.105, comma 1, lett. b), d.l.gs. 77/95, modificato dall'art.17 del d.l.gs. 342/97 e dall' art. 2 della Legge n° 191 del 16.06.98).

Art. 47

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il Conto Consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 48

Il Controllo di Gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazione sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e degli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, deve assicurare agli Organi di Governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

Art. 49

Il regolamento di contabilità

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla Legge dello Stato.

Capo II

Appalti e contratti

Art. 50

Le procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Capo III

Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 51

Tesoreria e riscossione delle entrate

Il servizio di Tesoreria è affidato ai sensi dell'art.50 (come modificato dall'art.9, comma 6, legge n.127/1997) e dall'art.52 dell'ordinamento contabile.

La concessione è regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.

Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando le norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Capo IV

Forme collaborative

Art. 52 Principio di cooperazione

L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse Comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 53 Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con l'Amministrazione Provinciale.

Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 54 ConSORZI

Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti nell'articolo precedente.

La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.

Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi Enti Locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 55 Accordi di programma

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in Leggi speciali o settoriali, dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare :

Determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo ;

Individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli Enti coinvolti ;

Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a collaborare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informando la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità, alle opere, interventi e programmi da realizzare.

Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VI Disposizione transitorie e finali

Art. 56 Attività normative del Comune

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
2. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

Art. 57 Revisione dello Statuto

Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale :
l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla delibera di reiezione.

Art. 58 Entrata in vigore

Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto ne attesta l'entrata in vigore.

Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 59

I Regolamenti Comunali

La potestà regolamentare del Comune si esercita nell'ambito e nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto.

I Regolamenti Comunali non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con le leggi e i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto ;

La loro efficacia è limitata nell'ambito comunale ;

Non possono contenere norme a carattere particolare ;

Non possono avere efficacia retroattiva ;

Non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti e purchè il nuovo regolamento regoli l'intera materia disciplinata da regolamento anteriore.

Art. 60

Procedimenti di formazione dei regolamenti

L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun Consigliere Comunale e alle forme consociative dei cittadini.

I regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale ad eccezione di quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che sono di competenza della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

I regolamenti sono soggetti a due pubblicazioni all'Albo Pretorio, una prima che è contestuale alla pubblicazione della deliberazione approvata, una seconda da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione.

Art. 61

Termine per l'adozione dei regolamenti

Qualora la legge non disponga diversamente, il Consiglio Comunale delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'adeguamento dello stesso.

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti, per le materie ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.